

**OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI E
DISCONOSCIMENTO IVA: RILEVANZA DEGLI INDICI PRESUNTIVI
SULLA NATURA FITTIZIA DEL FORNITORE.**

Composizione

- Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna, sez. 7, 9 aprile 2025, n. 337
- Pres. Salvadori
- Rel. Cremonini

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414
DETRAZIONI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA -
DETRAZIONI

IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova - Ufficio –
Elementi oggettivi idonei a far presumere che il contribuente diligente potesse
desumere la natura fittizia del fornitore – Idoneità.

Massima

In materia di IVA, l'Ufficio può riprendere a tassazione gli importi detratti in
relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, purché individui una serie di
elementi oggettivi dai quali il contribuente avrebbe potuto, con ordinaria
diligenza, comprendere la natura fittizia del fornitore. (Fattispecie nella quale la
Corte ha valorizzato i seguenti indici: inconsistenza organizzativa del presunto
fornitore dal punto di vista di strutture e personale, mancanza di depositi merce
del fornitore, modesto margine di guadagno dello stesso, disinteresse del
fornitore per condizioni contrattuali, trasporto e provenienza merci).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., n. 24496 del 4/09/2025
- Cass., Sez. 5, ord., n. 25420 del 11/11/2020
- Cass., Sez. 5, n. 9721 del 19/04/2018
- C.G.U.E., C-277/14 del 22/10/2015

Anno pubb.

- 2025